



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari  
Dott. sa Alessandra DEL CORVO

n. 28164/2017 R.G.N.R.  
n. 16059/2017 R.G.G.I.P.

**VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**  
- art. 420 e segg. c.p.p. -

**Il giorno 29 Settembre 2017, ore 9.43 ,**  
in Milano, Palazzo di Giustizia, piano 7°, Aula n. 32  
alla presenza del sottoscritto Cancelliere si procede alla redazione in forma riassuntiva  
del seguente verbale dell'udienza preliminare.

**Innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare**  
**dott.sa Alessandra DEL CORVO**

**si procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti:**

il pubblico ministero nella persona del Sost. Procuratore della Repubblica dott.  
CIVARDI, presente;  
l'imputato:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante**  
**pro-tempore FALCIAI Alessandro, non presente**  
**ENTE già costituito con dichiarazione depositata in cancelleria in data**  
**10.7.2017 ai sensi dell'art. 39 comma 2 D.Lgs. n. 231/2001**  
**E' presente avv. Nicola Apa del Foro di Roma**

Il Giudice dispone la riunione del presente procedimento a quello portante il. n.  
10614/17 R.G.GIP E N. 955/2016 R.G.N.R.  
Il presente verbale viene chiuso alle ore 9.45.

**L'AUSILIARIO**

**IL GIUDICE**  
**(dott.sa Alessandra DEL CORVO)**



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari  
Dott. sa Alessandra DEL CORVO

---

N. 955/2016 R.G.N.R.  
N. 10614/2017 R.G.G.I.P.

**VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**  
- art. 420 e segg. c.p.p. -

**Il giorno 29 SETTEMBRE 2017, ore 9.30,**  
In Milano, Palazzo di Giustizia, piano 7°, Aula n. 32  
alla presenza del sottoscritto Cancelliere si procede alla redazione in forma  
riassuntiva del seguente verbale dell'udienza preliminare.

**Innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare**  
**dott. sa Alessandra DEL CORVO**

**si procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti:**

Il pubblico ministero nella persona del Sost. Procuratore della Repubblica dott.  
Civardi, presente;

gli imputati:

**PROFUMO Alessandro, non presente; già assente**  
difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli  
del Foro di Milano; presente avv. Raffaelli e avv. Federico Pezzani in  
sostituzione di avv. Mucciarelli

**VIOLA Fabrizio, non presente; già assente**  
difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli  
del Foro di Milano; presente avv. Mucciarelli e avv. Pezzani

**SALVADORI Paolo, non presente già assente**  
difeso di fiducia dall'Avv. Pier Matteo Lucibello del Foro di Firenze;  
presente,

Il Giudice procede all'accertamento della regolare costituzione delle parti.  
Le parti sono regolarmente costituite.

**SONO PRESENTI i DIFENSORI IN RAPPRESENTANZA DELLE SEGUENTI**  
**PERSONE OFFESE, che si riportano agli atti di costituzione di parte**  
**civile già depositati all'udienza del 5.7.2017:**

per il CODACONS è presente l'avv. Barbieri in sostituzione dell'avv. Beatrice Capri del foro di Bologna, anzi l'Avv. Leuzzi che deposita nomina e contestuale revoca dell'Avv. Capri  
E' presente altresì personalmente il Vice Presidente Nazionale del Codacons avv. Bruno Barbieri  
L'avv. LEUZZI deposita nomina dell'avv. URSINI in qualità di Legale Rappresentante protempore della CODACONS

L'Avv. Barbieri è presente anche per le rispettive persone fisiche azionisti, e si richiama all'ulteriore atto di costituzione depositato successivamente all'udienza del 5.7.2017.

E' presente l'avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena per le rispettive persone fisiche azioniste e per la SOC. BLUEBELL PARTNERS LIMITED, di cui è presente personalmente anche il legale rappresentante Ing. Bivona Giuseppe.

L'avv. Minestroni Mauro nell'interesse delle singole persone fisiche ivi elencate nonché nell'interesse della Società Gidea srl

L'avv. Pinna Corrado In sostituzione dell'avv. Pomari nell'interesse delle singole persone fisiche ivi elencate nell'atto di costituzione

L'Avv. Falaschi in sostituzione dell'avv. Luigi De Mossi nell'interesse delle singole persone fisiche ivi elencate nell'atto di costituzione

L'avv. Barbieri in sostituzione dell'avv. Natalie de Cintio del foro di Roma nell'interesse delle singole persone fisiche ivi indicate nell'atto di costituzione

L'Avv. Corrado Pinna del foro di Torino nell'interesse delle singole persone fisiche ivi elencate nell'atto di costituzione

L'avv. Barbieri in sostituzione dell'avv. Costelli del foro di Milano nell'interesse delle singole persone fisiche ivi elencate nell'atto di costituzione

L'Avv. Pinna in sostituzione dell'avv. Luca Baj del foro di Bergamo per CONF-CONSUMATORI

L'avv. Tiziana Grilli del foro di Milano nell'interesse di Walter Grilli, nonché quale sostituto processuale dell'Avv. Laura Filippi per Garnero e Martinetti

L'avv. Carmela Gizzi del foro di Perugia nell'interesse della COFIN srl e di Coop Centro Italia

**L'Avv. Barbieri in sostituzione dell'avv. Piergiorgio Micalizzi** nell'interesse della singola persona fisica e delle due persone giuridiche indicate nell'atto di costituzione.

**E' presente personalmente la persona offesa Fabrizio TOGNI.**

**Compaiono quindi i seguenti difensori di parti civili costituite successivamente all'udienza del 5.7.2017**

**E' presente l'avv. Tullia Tauro in sostituzione dell'avv. Calvetti del foro di Treviso, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata,** per le persone fisiche ivi indicate, depositando oggi in udienza atto di costituzione di Parte Civile con documentazione allegata per ulteriori azionisti diversi da quelli per i quali è stata formalizzata la costituzione all'udienza del 5.7.2017

**L'avv. Nunzio GIUDICE del Foro di NOCERA INFERIORE** che si richiama all'atto originale di costituzione di Parte Civile per le rispettive persone fisiche, già depositato e notificato agli imputati

**L'avv. VAGHI Luis Eduardo deposita originale dell'atto di costituzione di Parte Civile per CAGGIANO Raffaele** nei confronti di tutti gli imputati, già notificato prima dell'odierna udienza.

Deposita altresì istanza di citazione del Responsabile Civile

L'avv. Vaghi deposita altresì nomina a sostituto processuale in caso di suo eventuale allontanamento

**L'Avv. Imbruglia Alessandro del Foro di Alessandria** deposita atto di costituzione di Parte Civile per ROTELLA Angel, già notificato prima dell'odierna udienza

**L'avv. Rocca del Foro di Milano** per le rispettive persone fisiche che si richiama all'atto di costituzione già depositato e notificato agli imputati

**L'avv. Giudice si richiama all'atto di costituzione di parte civile per le relative persone fisiche, già notificato**

**L'avv. Grattoni del Foro di Milano** si richiama all'atto di costituzione di parte civile per le relative persone fisiche già notificato agli imputati

**L'avv. Veppo** si richiama all'atto di costituzione di parte civile per le relative persone fisiche già depositato e notificato agli imputati.

Si dà atto che al presente procedimento viene riunito il proc. n. **28164/2017 R.G.N.R.** e n. **16059/2017 R.G.G.I.P** a carico di **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.**

A questo punto il giudice dà la parola alle parti per discussione sulle costituzioni di parte civile.

**Il P.M.,** in merito alle costituzione di Parte Civile, nulla osserva.

**Il difensore di Paolo SALVADORI** dichiara fin d'ora di riportarsi alle argomentazioni svolte nella memoria deposita dai difensori di VIOLA e PROFUMO riservandosi di svolgere ulteriori argomentazioni in merito alle costituzione di Parte Civile nell'eventuale futura sede dibattimentale.

**La difesa degli imputati PROFUMO e VIOLA**

**Avv. Raffaelli** si riporta alla memoria che deposita e chiede dichiararsi inammissibili le costituzione di parte civile oggi depositate per tardività. Si riserva, laddove non dovesse essere accolta la chiesta esclusione, di chiedere termine per esaminare gli atti di costituzione depositati dall'Avv. Tauro. L'avv. Lucibello e l'avv. Pezzani in sostituzione dell'avv. Mucciarelli si associano.

**Alle ore 10.07** appare in udienza l'avv. Costelli in sostituzione dell'avv. BAI.

**Compare anche l'avv. De Cintio per le parti civili da lei assistite e in sostituzione dell'avv. Micalizzi**

**L'avv. Biafora deposita nomina a difensore per la persona offesa GATTUSO Maria, non presente in udienza**

**Prende la parola l'avv. Pinna** che deposita memoria alla quale si riporta e chiede il rigetto delle richieste di esclusione formulate dai difensori degli imputati.

**L'avv. Rocca** insiste sull'ammissibilità della costituzione per la sua assistita in quanto in data odierna ancora in termine, si associa alle conclusioni riportate dall'avv. Pinna

**L'avv. Falaschi** si riporta alle conclusioni dei difensori che l'hanno preceduto, chiede il rigetto delle richieste di esclusione formulate dai difensori degli imputati.

**L'avv. Minestroni** chiede vengano respinte le eccezioni formulate nei confronti delle parti civili assistite e si richiama all'intervento dell'avv. Rocca.

**L'avv. Gizzi** si associa alle conclusioni formulate dai colleghi.

**L'avv. Costelli anche per la posizione assistita dall'avv. Bai** conclude associandosi alle conclusioni riportate dall'avv. Pinna

**L'avv. Vaghi in sostituzione dell'avv. Gaggiano del Foro di Potenza** si riporta alle conclusioni riportate dall'avv. Pinna e insiste per l'ammissione della costituzione.

**L'avv. De Cintio** insiste per l'ammissione delle parti civili

**L'avv. Leuzzi per CODACONS** conclude insistendo per l'ammissione della costituzione di parte civile deposita e chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati.

**L'avv. Inbruglia** conclude chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati.

**L' Avv. Picozzi in sostituzione dell'avv. Veppo** conclude chiedendo l'ammissione della costituzione depositata in originale dall'Avv. Veppo e il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori

**L'avv. Grattoni** per la sua assistita si associa alle conclusioni riportate dai colleghi Pinna e Rocca per l'ammissione delle Parti Civili oggi costituiti e per il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati.

**L' Avv. Tauro in sostituzione dell'avv. Calveti** si associa alle conclusioni dell'avv. Grattoni e chiede l'ammissione delle costituzioni depositate e il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati. Deposita nota documentale.

**L'avv. Barbieri e l'avv. Grilli in sostituzione dell'avv. De Filippi** chiedono il rigetto delle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e chiede l'ammissione delle costituzioni

**Avv. Del Giudice** si associa.

Alle ore 10.51 il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la decisione alle ore 13.30

L' avv. Apa, per Banca Monte dei Paschi, nomina in sostituzione l'avv. Forlani

Successivamente alle ore 13.30 alla presenza dei difensori degli imputati e delle parti civili presenti e gli assenti sostituiti dall'avv. Pinna, il Giudice, dà lettura della allegata Ordinanza che viene allegata al verbale.

Tutte le parti civili costituite nel procedimento chiedono di essere autorizzate a citare in qualità di Responsabile Civile BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

Il Giudice si riserva di provvedere con separato Decreto che sarà onere delle parti civili notificare nei termini di Legge.

Il Giudice rinvia all'udienza del **10 Novembre 2017 aula 32 ore 9.30** per la **costituzione del Responsabile Civile e trattazione di altre eventuali questioni preliminari.**

Invita i difensori degli imputati a comunicare entro congruo termine eventuali scelte in punto di riti alternativi e la disponibilità degli imputati a rendere interrogatorio nel corso di tale udienza e prima che venga formalmente aperta la discussione.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.14.

**IL GIUDICE**  
**(dott. Alessandra DEL CORVO)**

IL CAPO  
L'AVVOCATO  
ALESSANDRA DEL CORVO



# IL TRIBUNALE DI MILANO

## SEZIONE GIP - GUP

Il Gup, Dott.ssa Alessandra Del Corvo,  
all'udienza del 29.9.2017,  
ha emesso la seguente

### ORDINANZA

In merito alle istanze di inammissibilità e di esclusione delle parti civili avanzate dalle difese degli imputati all'udienza in data odierna e illustrate, quanto alle posizioni di Viola Fabrizio e Profumo Alessandro, in apposita memoria depositata il 23.9.2017;

sentiti il Pubblico Ministero e i difensori delle parti civili;

analizzati gli atti di costituzione di parte civile, la documentazione ivi allegata, e la documentazione successivamente prodotta dai difensori degli imputati e dai difensori delle parti civili all'udienza in data odierna;

### OSSERVA

1) Con riferimento alle questioni inerenti le

#### Parti civili enti esponenziali.

Il giudice osserva quanto segue. E' pacifico il diritto degli enti esponenziali a costituirsi parti civili nel processo penale così come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, per la quale è astrattamente configurabile in capo a tali enti ed associazioni un danno risarcibile e, quindi, azionabile nel processo nelle forme previste dagli art. 74 e ss. c.p.p. (v. ad es. Cass., sent. n. 51090/2014). E' altresì pacifico che occorrono, ai fini della sussistenza in concreto della legittimazione a costituirsi parte civile degli enti esponenziali, alcuni requisiti, ed in particolare:

- la tutela dell'interesse leso dal reato deve essere prevista dallo statuto come finalità essenziale o anche solo prevalente dell'ente;
- la previsione statutaria deve essere antecedente l'emersione dei fatti di reato contestati;
- al di là della astratta previsione statutaria, l'ente deve dimostrare di essersi in concreto attivato a tutela dell'interesse leso in epoca precedente la divulgazione della notizia della commissione del reato: occorre in particolare che l'ente dimostri e documenti di aver svolto un'attività indipendente a tutela degli interessi lesi dal reato, attività che di per sé sola legittima alla costituzione in giudizio.

Tali requisiti ricorrono nel caso di specie sia con riferimento al **Codacons**, sia con riferimento alla **Confconsumatori**: entrambi gli enti infatti si sono costituiti parti civili allegando l'offesa da parte

delle condotte delittuose contestate agli imputati ad un proprio diritto, risultante dal perseguimento della tutela e difesa del risparmiatore quale propria finalità istituzionale anche se non esclusiva. Quanto al Codacons, il relativo statuto del 23.5.2016 prevede, all'articolo 2 (punti 2.3.3. e 2.3.4.), tra le altre, la finalità di promuovere azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente, nonché la finalità di tutelare, anche mediante costituzione di parte civile, i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, tra l'altro, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario. L'art. 2 dello statuto dell'ente prevede altresì (al punto 2.3.5.) la finalità di vigilare sulla *"corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati"* e quella di *"promuovere iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi"*.

Pertanto, la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati in contestazione è chiaramente e specificamente espressa nello statuto e, in ogni caso, essa ha trovato riscontro nell'attività svolta dall'associazione in parola anche in epoca ampiamente precedente la commissione dei fatti contestati nel presente procedimento, come evincibile dalla documentazione allegata all'atto di costituzione di parte civile depositato il 5.7.2017, relativa ad iniziative di informazione, extragiudiziarie e giudiziarie poste in essere fin dal 2010 (queste ultime non limitate alla costituzione di parte civile in processi già pendenti, ma concretizzatesi anche nella promozione di cause civili e procedimenti amministrativi).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla Confconsumatori, ente il cui art. 2 dello Statuto prodotto, approvato il 23-25 giugno 2006, prevede espressamente (punto c) la tutela dei risparmiatori e degli investitori che fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi e finanziari. L'associazione ha anche ampiamente documentato le proprie iniziative a tutela di risparmiatori e investitori in diverse vicende a far data dal 2004: Parmalat (2004 e anni successivi); BPM (2012); Cariparma (2008); obbligazioni Lehman Brothers (2008); titoli Viatel (2008); oltre a numerose altre nel settore banche – grandi aziende dal 2010 in poi.

Entrambi gli enti, in definitiva, hanno dimostrato di aver in concreto operato a tutela degli interessi lesi dal reato sin da epoca precedente l'emersione dei fatti per cui si procede, così che appaiono, allo stato degli atti e in forza della documentazione allegata ai rispettivi atti di costituzione, quali soggetti astrattamente e potenzialmente danneggiati dai delitti contestati agli odierni imputati, impregiudicata qualsiasi questione di merito in ordine a tali reati ed ogni valutazione sull'esistenza o permanenza del danno.

Devono dunque essere rigettate le richieste di esclusione delle predette parti civili, enti esponenziali, formulate dalle difese degli imputati.

2) con riferimento alle questioni inerenti le

### **Eccezioni di carattere formale relative agli atti di costituzione di parte civile**

Il giudice osserva quanto segue.

I difensori degli imputati hanno sollevato alcune eccezioni di carattere formale in ordine ai requisiti degli atti di costituzione di parte civile, con particolare riferimento alla loro tempestività o alla regolarità delle relative procure speciali e dei relativi mandati difensivi.

In primo luogo hanno eccepito l'inammissibilità, per intempestività, degli atti di costituzione di parte civile notificati o depositati successivamente alla data della prima udienza tenutasi il 5.7.2017. In proposito ritiene il giudice che non sussista alcuna preclusione alla costituzione di parte civile avvenuta tra l'udienza tenutasi in data 5.7.2017 e l'udienza in data odierna, sia che la costituzione sia avvenuta con atto depositato in originale in cancelleria e notificato agli imputati, sia che sia avvenuta con atto depositato direttamente in udienza, vertendosi ancora nella fase relativa alla costituzione delle parti; fase da ritenersi esaurita solo all'atto della formulazione delle richieste di esclusione da parte delle difese degli imputati nel corso della discussione tenutasi all'udienza in

data odierna e della successiva pronuncia, all'esito della discussione, di ordinanza che decida sulle eccezioni sollevate.

Ne consegue, alla luce di quanto evidenziato, che tutte le costituzioni indicate dai difensori degli imputati come inammissibili perché tardive devono ritenersi, al contrario, tempestivamente effettuate, con la conseguenza che sotto tale profilo le richieste di esclusione formulate devono essere rigettate.

Quanto alla diversa questione sollevata dai difensori degli imputati in relazione alla costituzione di parte civile effettuata all'udienza del 5.7.2017 nell'interesse delle singole persone fisiche Martinetti Enrico e Garnero Alessandro dall'Avv. Tiziana Grilli quale sostituto processuale dell'Avv. Laura Filippi, ritiene il giudice di dover aderire a quell'orientamento giurisprudenziale, maggiormente condivisibile e da ultimo ribadito con la sentenza della Suprema Corte n. 18505/2017, per il quale la persona offesa/danneggiata, nel conferire procura speciale, possa espressamente attribuire al procuratore la facoltà di farsi sostituire – nell'esercizio dei propri poteri – da un delegato: in tali ipotesi la facoltà di nominare un sostituto è attribuita direttamente dal delegante, senza necessità che venga conferita dalla persona offesa un'autonoma procura speciale ad altro soggetto per il solo deposito in udienza dell'atto di costituzione.

E' però necessario che al sostituto processuale nominato ex art. 102 c.p.p. sia espressamente attribuita dal procuratore speciale la facoltà di farsi sostituire in udienza per il deposito dell'atto di costituzione di parte civile delle singole persone fisiche/deleganti.

Alla luce di ciò devono essere rigettate le istanze di esclusione delle parti civili Martinetti Enrico e Garnero Alessandro, difese dall'Avv. Laura Filippi, essendo stata espressamente attribuita al difensore/procuratore speciale, nei singoli atti di procura, anche la facoltà di nominare un sostituto processuale – nel caso di specie poi nominato con apposito atto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. nella persona dell'Avv. Tiziana Grilli, presente all'udienza del 5.7.2017 – per il deposito degli atti di costituzione. La nomina a sostituto processuale dell'Avv. Tiziana Grilli contiene infatti l'espressa facoltà di procedere al deposito dell'atto di costituzione di parte civile nell'interesse di Martinetti Enrico e Garnero Alessandro.

Analogamente deve ritenersi regolarmente effettuata la costituzione delle singole persone fisiche/azionisti difesi di fiducia dall'Avv. Mattia Veppo, oggi sostituito in udienza dall'Avv. Picozzi, in quanto gli originali dei relativi atti di costituzione di parte civile sono stati depositati in cancelleria personalmente dal difensore/procuratore speciale Avv. Veppo.

A diverse conclusioni occorre invece pervenire quanto agli atti di costituzione di parte civile depositati per la prima volta all'odierna udienza dall'Avv. Tullia Tauro del Foro di Treviso in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Calvetti.

Da un lato, infatti, le singole procure speciali allegate agli atti di costituzione non contengono una previsione sufficientemente chiara circa la facoltà attribuita dalle persone offese al procuratore speciale Avv. Calvetti di farsi sostituire da un delegato per il deposito in udienza dell'atto di costituzione di parte civile; dall'altro, ed in particolar modo, va evidenziato come la nomina quale sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. conferita all'Avv. Tauro e depositata all'odierna udienza riguardi le sole persone fisiche (Ancarani Donatella + altri; Magnani Aurelio + altri; Morasso Eros) già costituite all'udienza del 5.7.2017, senza contenere alcuna indicazione in merito alle ulteriori parti civili per le quali è oggi formalizzata la costituzione ad opera del sostituto.

Di conseguenza difetta in capo al sostituto processuale presente in udienza – in quanto non espressamente conferita dall'Avv. Calvetti – la facoltà di depositare e di procedere alla costituzione di parte civile nell'interesse delle singole persone fisiche costituite in data odierna: **i relativi atti di costituzione devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 78 c.p.p. per irregolarità nel conferimento della procura speciale e per difetto di rappresentanza legale all'odierna udienza.**

3) con riferimento alle questioni inerenti le

## Parti civili azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il giudice osserva quanto segue.

La costituzione è stata formalizzata dai singoli azionisti nei confronti dei soli imputati/persone fisiche e in relazione a tutti i reati contestati dal pubblico ministero (capi A, B e C di imputazione). In relazione al reato di cui all'art. 2622 c.c., gli atti costitutivi depositati dai vari gruppi di azionisti hanno dedotto *causae petendi* congrue delineando compiutamente profili di danno, sia patrimoniali che non patrimoniali, quale conseguenza diretta delle condotte criminose contestate ai vari imputati. Riguardo al danno patrimoniale si rileva come gli azionisti invocano il risarcimento del danno patito dal proprio patrimonio per effetto delle condotte criminose e non già la lesione dell'integrità del patrimonio sociale. La loro *legittimatio ad causam* non può pertanto essere disconosciuta, considerato che, con riferimento al reato di cui all'art. 2622 c.c., i soci sono espressamente contemplati sia tra i soggetti diretti destinatari delle informazioni decettive, sia tra i soggetti attinti, in ragione delle stesse mendaci informazioni, dal danno del reato, così come astrattamente prospettato dalle singole parti civili costituite nel presente procedimento a sostegno della *causa petendi*.

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte in pronunce anche recenti, infatti, appare <<significativa la distinzione - perdurante anche nel nuovo diritto societario (artt. 2393, comma terzo e 2393 bis comma quarto) - fra azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della società che, violando i loro obblighi abbiano arrecato danni al patrimonio sociale, ed azione individuale del socio ex art. 2395 c.c., la quale compete unicamente per i danni che si producano direttamente nella sfera patrimoniale del socio in conseguenza del fatto degli amministratori >> (da ultimo Cass. 5 agosto 2008 n. 21130; 3 aprile 2007 n. 8359 e Cass., SU, sent. n. 27346/2009).

Si richiama in proposito anche l'orientamento della giurisprudenza civile, che costantemente riconosce la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del danno c.d. da falsa informazione finanziaria. Danno, da ritenersi ingiusto in quanto implicante lesione della libertà negoziale, che di per sé può essere cagionato al privato che investa i propri risparmi in borsa (aderendo a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari, al di fuori di una vera e propria trattativa ed orientando la propria scelta contrattuale solo in base alle informazioni reperibili sul mercato) da un comportamento doloso o colposo ascrivibile a soggetti intranei alla società emittente gli strumenti finanziari in esito al cui acquisto gli investitori assumono la qualità di soci. Occorre inoltre aggiungere, ancora una volta in conformità al costante orientamento interpretativo della giurisprudenza, che il danno da informazione finanziaria decettiva può assumere le varieguate forme del danno da investimento, da disinvestimento, da mancato disinvestimento o da mancato investimento. Trattasi invero, come pure viene affermato costantemente, di un danno che assume giuridico rilievo anche in assenza di vendite di titoli azionari per effetto del solo prodursi di un'apprezzabile minusvalenza.

Le conclusioni esposte non mutano in ragione dell'intervenuta modifica del reato di cui all'art. 2622 c.c. avvenuta con L. n. 69/2015, che ha trasformato il delitto di false comunicazioni sociali - prima strutturato come reato di danno (la previgente disposizione contemplava espressamente i soci come soggetti cui la condotta illecita poteva creare nocumento) - in reato di pericolo concreto. Invero, va evidenziato come la correttezza e trasparenza dell'informazione societaria, beni giuridici oggetto di tutela, siano tutelati non già ai fini di imporre in capo ai soggetti attivi del reato un obbligo di assoluta veridicità fine a sé stesso, ma per le sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico, che del resto polarizzano l'offensività della fattispecie come reato di pericolo concreto.

L'intervenuta modifica legislativa, in altri termini, ha comportato un'anticipazione del momento consumativo del reato di cui all'art. 2622 c.c., senza tuttavia incidere sull'individuazione dei

soggetti potenzialmente danneggiati da condotte di falsa informazione societaria, che ancora oggi non possono che essere individuati nei singoli soci/azionisti.

A sostegno dell'assunto, depongono anche i nuovi articoli 2621 bis e 2621 ter c.c., che, sebbene non applicabili al delitto di cui all'art. 2622 c.c., valorizzano la tenuità del danno quale elemento incidente sulla valutazione in ordine alla loro applicabilità al delitto di cui all'art. 2621 c.c. (oggi strutturato in modo identico alla fattispecie oggetto di esame).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58/1998. Anche con riferimento a tale reato si osserva che, anche se la norma non richiede per l'integrazione del reato che si verifichi l'evento di danno, tra le condotte dalla stessa punite vi è la diffusione di notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che sicuramente possono astrattamente cagionare nocumento sia ai singoli soci che agli investitori.

Invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, è proprio l'informazione ingannatoria a costituire il nucleo essenziale del delitto di manipolazione del mercato, posto che l'acquisizione della stessa da parte degli investitori introduce nel momento delle decisioni operative di questi ultimi un fattore idoneo ad indurre in errore e, conseguentemente, a porre in essere scelte non razionali perché fondate su un patrimonio conoscitivo viziato.

In sostanza non vi è dubbio che anche la diffusione di false informazioni finanziarie sia astrattamente idonea a condizionare le scelte di investimento/disinvestimento dei singoli e, quindi, a cagionare un danno diretto al patrimonio dei soci e degli investitori.

In definitiva, deve concludersi affermando che la violazione degli artt. 2622 c.c. e 185 TUF è astrattamente idonea a cagionare un danno diretto al patrimonio degli azionisti e che, pertanto, questi ultimi possono avere titolo a costituirsi parte civile.

Tanto premesso in linea generale, ritiene il giudice che il diritto a costituirsi parte civile, così come prospettato dai singoli azionisti nei termini indicati nei rispettivi atti di costituzione, non spetti a tutte le parti civili costituite nel presente procedimento, e ciò per le sole ragioni di seguito esposte.

Nel presente procedimento sono contestate le false comunicazioni sociali contenute nei bilanci di BMPS concernenti gli esercizi dal 2012 al 2014 ed anche nelle situazioni patrimoniali riportate nella relazione semestrale al 30.6.2015 (quest'ultima approvata il 6.8.2015).

Deve dunque evidenziarsi che tutte le comunicazioni sociali successive, quindi a partire dall'approvazione della relazione semestrale del 30.6.2015 avvenuta in data 6.8.2015, sono fuori dal perimetro delle contestazioni oggetto del presente procedimento. Sono altresì fuori dal perimetro delle odierne contestazioni le comunicazioni sociali contenute in bilanci BMPS antecedenti rispetto a quello del 31.12.2012 (approvato il 29.4.2013).

Pertanto non vi può essere titolo alla costituzione di parte civile per coloro che hanno acquistato azioni BMPS dopo l'approvazione della relazione semestrale del 30.6.2015 sulla scorta di false informazioni eventualmente contenute in bilanci o situazioni patrimoniali successivi a quelli richiamati in imputazione, né per coloro che abbiano acquistato in data antecedente al 31.12.2012 e che non abbiano documentato di aver mantenuto il possesso delle azioni anche in epoca successiva (attraverso un certificato di continuato possesso dei titoli).

E' infatti onere delle parti civili, anche solo ai fini della *legitimatio ad causam*, non solo allegare, ma anche documentare la propria qualifica di azionista di BMPS ed i tempi in cui tale qualifica è stata rivestita. Ne consegue che in caso di mancata dimostrazione e documentazione sul rispetto dei limiti temporali sopra esposti le parti civili debbono essere escluse dal processo anche d'ufficio ai sensi dell'art. 81 c.p.c..

Ogni altra questione sollevata dalle difese degli odierni imputati, inerente la tempistica dell'investimento/disinvestimento da parte dei singoli azionisti, attiene all'eventuale fondatezza della domanda, ed esula pertanto dall'indagine richiesta a questo giudice nella presente fase procedimentale.

Invero, presupposto della costituzione di parte civile è la *legitimatio ad causam*, ovvero la titolarità del diritto sostanziale leso in capo alla persona che dalla lesione lamenta di aver subito pregiudizio, e dev'essere valutata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall'effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento – proprio perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza – riguarda il merito della causa, ed è collegato all'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore.

Le difese degli imputati, nel ritenere che non spetti il diritto a costituirsi parte civile in capo a coloro che abbiano acquistato e rivenduto i titoli in data antecedente al secondo *restatement* disposto e reso noto il 16.12.2015, introducono temi che attengono alla concreta sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e il danno lamentato dagli azionisti ed alla concreta verifica di tale danno, temi legati all'eventuale fondatezza della domanda, che esulano pertanto dalla questione inerente la sussistenza della *legitimatio ad causam*.

In definitiva ritiene il giudice che difetti la legittimazione a costituirsi parti civili in capo a coloro che hanno acquistato azioni della Banca Monte Paschi di Siena in epoca successiva al 6.8.2015 o in epoca antecedente al 31.12.2012 (e che non hanno documentato, in tale seconda ipotesi, il possesso delle azioni anche in data successiva), trattandosi di soggetti che lamentano un danno che nemmeno astrattamente può essere ricollegato alle condotte oggetto di contestazione nel presente procedimento agli odierni imputati.

Le richieste di esclusione sollevate dai difensori degli imputati sotto i diversi profili evidenziati nella memoria in atti ed illustrati in udienza devono invece essere rigettate, in quanto tutti coloro che hanno compiutamente documentato di aver rivestito la qualifica di azionista di BMPS nel periodo temporale oggetto di contestazione – 31.12.2012/6.8.2015 - sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia sul merito della propria domanda risarcitoria.

In ultimo, i difensori degli imputati hanno eccepito l'inammissibilità degli atti di costituzione di parte civile delle persone fisiche Cini Leandro, Daniele Sestini e Nicola Sasso, ex dipendenti di BMPS, nella parte in cui lamentano un danno da licenziamento.

In proposito le argomentazioni difensive appaiono condivisibili, trattandosi di un danno che nemmeno astrattamente può essere diretta conseguenza delle condotte illecite contestate in questa sede agli odierni imputati.

Si osserva tuttavia che la costituzione è stata formalizzata dalle indicate persone fisiche/azionisti prospettando altresì – e in verità in via principale – danni patrimoniali e non patrimoniali sotto il profilo della verifica di un'apprezzabile minusvalenza dei propri titoli azionari quale effetto diretto dei fatti-reato contestati ai capi A), B) e C) di imputazione: sussiste quindi, per le ragioni sopra esposte e limitatamente alla prospettazione di tali voci di danno, la *legitimatio ad causam* delle parti civili Cini Leandro, Daniele Sestini e Nicola Sasso, con la conseguenza che la richiesta di esclusione formulata dalle difese degli imputati non può essere accolta.

Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di esclusione formulata dall'Avv. Falaschi con apposite memorie depositate in cancelleria, non essendosi la Consob mai costituita parte civile nel presente procedimento.

\*\*\*\*\*

Non resta dunque che elencare le parti civili che devono essere escluse in base alle argomentazioni sopra svolte, e dunque per difetto di *legitimatio ad causam*.

Osserva in proposito il giudice che il danneggiato dal reato assume la qualità di parte nel processo penale sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo del

giudice, tanto quando si costituisca in seno all'udienza preliminare o dibattimentale, tanto quando eserciti tale diritto anteriormente ad essa, attraverso la notifica dell'atto alle parti e il suo successivo deposito in cancelleria (v. ad es. Cass., Sez. V, 8.1.2015).

Di conseguenza, il rilevato difetto dei presupposti sostanziali o processuali per l'assunzione della qualità di parte civile nel presente procedimento non potrà che tradursi nella pronuncia di un'ordinanza di esclusione (o di inammissibilità laddove non ricorra taluno dei presupposti formali richiesti dall'art. 78 c.p.p.).

**Devono essere ESCLUSE, per difetto di *legittimatio ad causam*, le seguenti persone fisiche/azionisti costituiti parte civile:**

- VARONE Manuel, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi, per non aver dimostrato di aver acquistato azioni BMPS in epoca antecedente al giugno 2016;
- DEL VESCOVO Mariano Antonio, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi, perché dalla documentazione prodotta, datata 31.12.2016, non si evince la data di assunzione della qualifica di azionista BMPS e, dunque, l'acquisto in epoca antecedente l'anno 2016;
- FASCINARI Fabio, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi, perché la documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione, oltre ad essere datata 11.4.2017 e a non contenere alcuna indicazione circa acquisti di azioni avvenuti in epoca antecedente, non consente nemmeno di stabilirne la riconducibilità al Fascinari (il nominativo del predetto risulta scritto 'a penna' sui documenti prodotti);
- CATTA Mario Francesco, difeso di fiducia dall'Avv. Bruno Barbieri, perché la documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione, datata 30.12.2016, non contiene alcuna indicazione circa la data dell'assunzione della qualifica di azionista e, dunque, circa acquisti di azioni avvenuti in epoca antecedente;
- CASTIONI Eric, difeso di fiducia dall'Avv. Bruno Barbieri, perché dalla documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione non si evince se il medesimo abbia mantenuto la qualifica di azionista, e dunque il possesso delle azioni, anche in epoca successiva al 31.12.2012;
- ANCARANI Donatella, difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, perché dalla documentazione prodotta si evince che l'assunzione della qualifica di azionista è avvenuta in data successiva al 6.8.2015;
- BAICCHI Franco, BAICCHI Laura e MORENA Lavinia, difesi di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di ottobre 2016;
- BALDINOTTI Paolo, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di giugno 2016;
- BELLERI Roberto, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, perché la documentazione prodotta, data 21.6.2017, non dimostra in quale momento sia stata assunta la qualifica di azionista;
- CASELLI Paolo, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di agosto 2016;
- CIFARELLI Giovanni, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di febbraio 2016;
- CURCIO Antonio, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di ottobre 2016;

- DE POLI Rino, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di luglio 2016;
- DOLCE Roger, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di febbraio 2016;
- EMANDI Lucia, difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di gennaio 2016;
- FANTINI Marco, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di gennaio 2016;
- FERRARI Francesco, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, perché dalla documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione non si evince se il medesimo abbia mantenuto la qualifica di azionista, e dunque il possesso delle azioni, anche in epoca successiva al 31.12.2012;
- FILIPPI Fabrizio, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di giugno 2016;
- FORNASARI Angelo, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di ottobre 2016;
- FRACCAROLI Sara, difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di giugno 2016;
- GRASSO Luigi, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, perché dalla documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione non si evince se il medesimo abbia mantenuto la qualifica di azionista, e dunque il possesso delle azioni, anche in epoca successiva al 31.12.2012;
- GRECO Luigi, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di febbraio 2016;
- LUZIETTI Armanda, difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di luglio 2016;
- MARTINI Valter, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di gennaio 2016;
- MONTANI Gina, difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, perché dalla documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione si evince unicamente il possesso di azioni BMPS alla data del 29.6.2017, nulla evincendosi circa il momento di assunzione della qualifica di azionista, e dunque circa l'avvenuto acquisto delle azioni nel periodo temporale oggetto di contestazione;
- MONTINI Ilaria, difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di gennaio 2016;
- PAR. Immobiliare s.r.l., difesa di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di marzo 2016;
- PETRUCCI Gino, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso, perché dalla documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione si evince

unicamente il possesso di azioni BMPS alla data del 21.6.2017, nulla evincendosi circa il momento di assunzione della qualifica di azionista, e dunque circa l'avvenuto acquisto delle azioni nel periodo temporale oggetto di contestazione;

- SURACI Giuseppe e GRISORIO Giovanna, difesi di fiducia dall'Avv. Sergio Calvetti del Foro di Treviso, perché dalla documentazione bancaria prodotta in allegato all'atto di costituzione si evince unicamente il possesso di azioni BMPS alla data del 29.3.2017, nulla evincendosi circa il momento di assunzione della qualifica di azionista, e dunque circa l'avvenuto acquisto delle azioni nel periodo temporale oggetto di contestazione
- TAROZZI Stefano, difeso di fiducia dall'Avv. Sergio Calvetti del Foro di Treviso, per non aver dimostrato l'assunzione della qualifica di azionista in data antecedente il mese di novembre 2016.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili, per le ragioni esposte in parte motiva, tutte le costituzioni di parte civile formalizzate in data odierna dall'Avv. Tullia Tauro del Foro di Treviso.

DISPONE l'esclusione, per difetto o per mancata documentazione del presupposto della *legittimatio ad causam*, delle sole parti civili -- persone fisiche/azionisti -- espressamente indicate in parte motiva, rigettando nella restante parte le istanze di esclusione formulate dalle difese degli imputati.

DICHIARA non luogo a provvedere in merito all'istanza di esclusione della parte civile Consob formulata dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi.

Ordinanza letta in udienza alle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 5 c.p.p..

Milano, 29.9.2017

  
TULLIA TAURO  
Avv. Tullia Tauro

  
Dott.ssa Alessandra Del Corvo  
D.C.P.

DEPOSITATO IN UDIENZA

IL 29/9/17

  
PAOLO EMILIO FALASCHI  
Avv. Paolo Emilio Falaschi